

## REGOLAMENTO del FONDO NEXT GENERATION MILANO

### 1. Nome del Bando

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "Fondazione"), un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

**Next Generation Milano (d'ora innanzi per brevità semplicemente "Fondo").**

### 2. Finalità

2.1 Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi e realizzati dalla Fondazione WeWorld-GVC presenti sul territorio di riferimento della Fondazione.

2.2 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale.

2.3 Fermo quanto precede, le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

### 3. Gestione

3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma di Euro 50.100 derivante da un versamento effettuato da Fondazione WeWorld-GVC (in seguito semplicemente "Fondatore"); somma già accreditata mediante bonifico in data 23/06/2022 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571. Tale dotazione rappresenta una donazione ai sensi e agli effetti dell'art. 783 del Codice Civile.

3.2 La prima dotazione è destinata ad incrementare per Euro 50.000 il patrimonio e per Euro 100 la disponibilità corrente del Fondo, quest'ultima somma è pertanto interamente disponibile per il sostegno a progetti del Fondo secondo le finalità indicate all'art.2 .

3.3 Il Fondo potrà essere incrementato tramite donazioni alla Fondazione (le Donazioni) di privati cittadini, imprese, associazioni e enti con o senza personalità giuridica (i Donatori) che intendano concorrere alle finalità identificate dal Fondo così come specificate all'art. 2 del presente regolamento. Le suddette Donazioni saranno destinate ad incrementare la disponibilità corrente del Fondo e saranno, pertanto, interamente e immediatamente disponibili a sostegno dei progetti, secondo le finalità indicate all'art. 2.1, con rilascio, ove richiesto, da parte della Fondazione della ricevuta attestante il carattere liberale del versamento onde consentire le deduzioni e/o le detrazioni all'uopo previste dalla normativa fiscale vigente da parte di ogni soggetto donante

3.4 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.

3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo negli anni a venire, anche attraverso l'attivazione di un Comitato di Gestione di cui al punto 5, che si fa garante, insieme alla Fondazione, dell'iniziativa e della realizzazione delle sue finalità.

#### **4. Distribuzione**

4.1 Le quote della sezione corrente destinate al sostegno delle iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 2 e le rendite annue provenienti dalla quota patrimoniale del Fondo saranno entrambe destinate al sostegno delle iniziative aventi le finalità di cui all'art. 2 e saranno, pertanto, interamente e immediatamente disponibili a sostegno dei progetti.

4.2 L'assegnazione dei relativi importi sarà deliberata dal Comitato di Gestione in coerenza con le finalità del Fondo e su indirizzo approvato dal Comitato di Gestione di cui all'articolo che segue.

#### **5. Comitato di Gestione**

5.1 Il Comitato di Gestione (di seguito anche solo come il "Comitato") è composto da 3 (tre) membri, nominati secondo i seguenti criteri:

- 1 membro designato da Fondazione Comunità Milano Onlus;
- 2 membri designati dal Fondatore.

5.2 La nomina ha effetto dal momento in cui l'accettazione del membro designato è portata a conoscenza della Fondazione con atto scritto che assicuri la prova della sua ricezione.

5.3 Non può essere nominato membro del Comitato e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del Comitato dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità.

5.4 Ogni membro è sempre revocabile dal Fondatore in accordo col Presidente della Fondazione. solo per gravi motivi di incompatibilità.

5.5 Ciascun membro del Comitato, in caso di decesso, dimissioni, decadenza, revoca, avveramento della condizione o scadenza del termine dell'incarico, dovrà essere sostituito dal soggetto designatore nel termine massimo di tre mesi. In difetto la nomina sarà rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente della Fondazione, in accordo con il Fondatore, il quale dovrà privilegiare la scelta di persone di alto profilo e competenza nei settori di attività del Fondo o che reputi vicine alle intenzioni del Fondatore.

5.6 Il Comitato di Gestione all'atto di costituzione del Fondo è indicato dal Fondatore nell'ordine di designazione esposto sopra ed è composto dalle seguenti persone:

- Filippo Petrolati, designato da Fondazione Comunità Milano Onlus;
- Marco Chiesara. designato dal Fondatore;
- Francesca Tambussi, designato da Fondatore.

5.7 Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno dal Direttore Generale della Fondazione o di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato. È validamente costituito con la presenza, anche per videoconferenza o teleconferenza, purché i soggetti siano identificabili, di tutti i suoi componenti. Per i membri del Comitato non sono ammesse deleghe.

5.8 Il Comitato delibera con voto palese favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto ed ha il dovere di palesare eventuali conflitti di interesse.

5.9 Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione (o da un suo delegato) che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Fondatore.

5.10 Il Direttore Generale della Fondazione (o un suo delegato) istituisce senza particolari formalità, custodisce ed aggiorna il Libro delle adunanze del Comitato in cui trascrive i verbali delle adunanze ed annota ogni evento di cui ritenga rilevante tenere memoria.

5.11 Il Comitato di Gestione ha il compito di condividere con Fondazione le modalità di individuazione e selezione dei progetti da finanziare; l'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili del Fondo. La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto Fondo. Inoltre, il Fondatore si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione del progetto seguendo le linee guida di FCM per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa sui risultati ottenuti. La Fondazione renderà noti su richiesta o su base semestrale al Fondatore e al Comitato di Gestione l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

## **6. Costi del Fondo**

6.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo, laddove vi siano spese straordinarie potranno essere imputate al Fondo stesso, in accordo con il Comitato di Gestione.

## **7. Investimenti**

7.1 A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) e a partire dall'anno fiscale successivo per ciascuna donazione, la Fondazione, in base ai propri regolamenti, attribuirà al Fondo la quota parte dell'incremento maturato nell'anno, comunicando al Comitato di Gestione, entro e non oltre i 60 giorni dalla approvazione del Bilancio, l'entità dell'importo.

## **8. Durata**

8.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, con il parere favorevole del Comitato di Gestione, o il Comitato di Gestione con il parere favorevole della Fondazione dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

8.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Comitato di Gestione.

## 9. Statuizioni amministrative

9.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore.

9.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

9.3 La Fondazione attualmente è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, sono applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile". Per quanto riguarda le erogazioni liberali si segnala in particolare che ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili, per persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.


Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li 23 giugno 2022

Per la **Fondazione WeWorld-GVC**

  
Marco Chiesara

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**

  
Carlo Marchetti